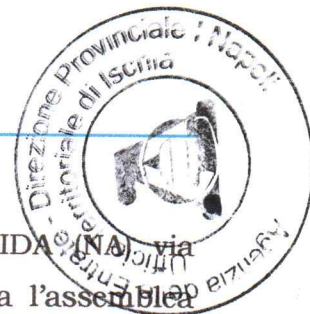




**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Il 02/03/2025 alle ore 17.00 presso la sede legale in PROCIDA (NA) via MARCELLO SCOTTI, 13 convocata con regolari convocazioni, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "GRUPPO DI FATTO VOLONTARIATO ANC "PROCIDA ODV"" per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) *Deliberazione in merito alla "trasformazione" in ODV secondo quanto disciplinato nel Codice del Terzo settore;*
- 2) *Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";*
- 3) *Varie ed eventuali.*

Il Presidente GEN. B. ANTONIO SARCHIONI chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio APP.S. VITO GRETO. Sono presenti n. 9 soci su un totale di 11 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

- 1) SARCHIONI ANTONIO
- 2) CIGLIANO NICOLA
- 3) SANTAGATA MARIO
- 4) GRETO VITO
- 5) DEL VECCHIO MICHELE
- 6) LUBRANO LAVADERA ANTONIO
- 7) TUMINO LEONARDO
- 8) SCHIANO DI COLELLA ANGELO
- 9) SCOTTO DI GREGORIO BIAGIO

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

*Sul primo punto all'ordine del giorno,*

il Presidente, illustra ai soci che il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale n. 4995 del 28.05.2019 apre alla possibilità per ODV e APS costituite dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore con meno di sette associati di iscriversi al registro sanando, di fatto, la mancata applicazione della disposizione in fase di costituzione.

Il Ministero, nello specifico, indica la procedura tesa avvalorare la volontà dei soci di iscriversi quali APS oppure ODV: "occorre una delibera assembleare di modifica dello statuto, espressa da un numero di associati favorevoli di almeno 7 soci, ove si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS, dando mandato al rappresentante legale di Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017

*richiedere la relativa qualificazione, integrando la volontà espressa nell'atto costitutivo, venendo così a sussistere, in maniera contestuale, entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell'associazione quale APS o ODV"*

Ciò premesso, il Presidente illustra ai soci i motivi che spingono l'ente a chiedere la qualifica di ODV e invita la base sociale ad esprimersi in merito alla questione.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, ad unanimità di voti, i soci deliberano e votano in maniera favorevole alla richiesta di essere ODV; danno mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, intendendola come integrazione della volontà espressa nell'atto costitutivo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017.

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

APP.S. VITO GRETO



Il Presidente

GEN.B. ANTONIO SARCHIONI



# GRUPPO DI FATTO VOLONTARIATO ANC "PROCIDA ODV"

## ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

### ----- STATUTO -----

#### **ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*: **GRUPPO DI FATTO VOLONTARIATO ANC "PROCIDA ODV"**, da ora in avanti denominata "*associazione*".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017, saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'associazione ha *sede legale* nel Comune di PROCIDA (NA), in via Roma n.162, con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### **ART. 2 (Scopo, finalità e attività)**

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti attività di *interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:
  - a) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.*
  - b) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
  - c) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
2. Nello specifico, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:
  - la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani emarginati, minori, compresa la raccolta di cibo ed indumenti;
  - la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse quali l'osservazione e la segnalazione nei parchi cittadini, l'assistenza nei musei e nelle aree archeologiche etc.;
  - il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  - assistenza all'esterno delle scuole;
  - assistenza in occasione di feste, fiere, cerimonie religiose e civili e attività varia (Es. funzionamento di biblioteche comunali);

Gravio

Dei

Giuseppe Ciferri

- supporto alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie e l'osservazione e segnalazione alle Autorità preposte di situazioni e/o eventi anomali accertati nel territorio comunale che possano arrecare danno alla sicurezza urbana;
3. E' esclusa l'attività di Protezione Civile.
  4. Il Gruppo, apolitico e democratico, si ispira a quanto previsto dall'art.2 dello Statuto ANC ed è regolato dallo Statuto Organico dell'associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale 25 Luglio 1956 nr.1286 con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale in data 27 aprile 2006 e 2 ottobre f.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del Ministero della Difesa - Ufficio Legislativo e del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto.
  5. Non ha personalità giuridica poiché trattasi di libera manifestazione di partecipazione, solidarietà e pluralismo da parte di alcuni soci della Sezione per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale da svolgere nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, regionali e locali; in ossequio al principio dell'associazionismo per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge (art.18 della Costituzione). Il riconoscimento giuridico potrà essere conseguito dalla Sezione stessa in quanto espressione periferica dell'associazione Nazionale Carabinieri già riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art.2 del DPR 10 Febbraio 2000, nr.361 con prot. nr.33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 Maggio 2007 della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - ed iscritta nel registro delle associazioni di volontariato e protezione civile del dipartimento della Protezione Civile Nazionale.
  6. Ha autonomia amministrativa e quindi un bilancio distinto da quello della Sezione ANC.
  7. Si fonda sull'impegno disinteressato e gratuito, nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona.
  8. E' disponibile a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, per un servizio di pubblico interesse, conservando la propria formula organizzativa nazionale.
  9. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'organizzazione si impegna a:
    - a) ricercare forme di finanziamento intese a conseguire la finalità dei piani di sviluppo provinciali e regionali, in conformità alla normativa vigente, attraverso la stipula di convenzioni e/o protocolli d'intesa con enti pubblici a livello locale;
    - b) sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso una documentata informazione, sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;
    - c) promuovere forme di informazione, favorendo la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo del volontariato.
  10. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a quelle indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
  11. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  12. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)

*[Handwritten signatures and stamps]*

2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - la dichiarazione di conoscere e di accettare quanto previsto dallo Statuto ANC.;
  - L'impegno a svolgere la prestazione preventivamente concordata, e di attenersi, in fase di impiego, alle disposizioni impartite dai responsabili del servizio.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
  - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

#### ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

4. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso.

5. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista

6. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

## ART. 6 (Organi)

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (solo se nominato);
- Revisore legale (solo se nominato);

## ART. 7 (Assemblea)

2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Amberley Infant & Nursery School  
South d'Queens

7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
  - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
  - approva il bilancio di esercizio;*
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
  - delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;*
  - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
  - elegge a maggioranza il Presidente tra i propri membri e eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;*
  - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;*
  - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;*
  - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;*
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;*
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;*
  - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;*
  - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.*
4. L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.
5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

*[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)

sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 11 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### ART. 12 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 14 (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
  - quote associative;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali;
  - proventi da attività di raccolta fondi ;
  - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore);

#### ART. 15 (Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'assemblea per l'approvazione del bilancio, va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

#### ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 32 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)

Giovanna F...

...

...

- qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

#### ART. 17 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

#### ART. 18 (Volontari)

1. I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 19 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 21 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. SARCHIONI ANTONIO

Sig. CIGLIANO NICOLA

Sig. SANTAGATA MARIO

Sig. GRETO VITO

Sig. DEL VECCHIO MICHELE

Sig. LUBRANO LAVADERA ANTONIO

Sig. TUMINO LEONARDO

Sig. SCHIANO DI COLELLA ANGELO

Sig. SCOTTO DI GREGORIO BIAGIO

*Antonio Sarchioni*  
*Nicola Cigliano*  
*Mario Santagata*  
*Vito Greto*  
*Michele Del Vecchio*  
*Antonio Lubrano*  
*Leonardo Tumino*  
*Angelo Schiano*  
*Biagio Scotto*

**Agenzia Entrate**

Direzione Provinciale I di Napoli  
Ufficio Territoriale di Ischia

Registrato ad Ischia il

N. 48 Serie IV

Esatti Euro ESENTE

Euro ( ESENTE )

